



***Commissione elettorale per l'elezione  
dei Componenti del Consiglio delle Professioni Sanitarie  
dell'AOU di Cagliari***

Di seguito sono fornite alcune informazioni su come accedere al voto, sulle modalità di espressione del voto e sul funzionamento del seggio elettorale.

Per esprimere il proprio voto è necessario presentarsi **al seggio con un documento d'identità**, ancora valido, rilasciato dalla pubblica amministrazione.

**Le elezioni** si terranno venerdì **26 giugno 2018 dalle ore 8.00 alle ore 18.00** presso: **il P.O. Duilio Casula di Monserrato. Per votare è necessario esibire un documento d'identità.**

***Di seguito si riportano gli articoli 4- 5- 9- 10- 11- 12- 13- 14 del Regolamento Aziendale per l'elezione ed il funzionamento del Consiglio delle Professioni Sanitarie.***

**Art. 4 - Composizione del Consiglio delle Professioni Sanitarie**

Ai sensi dell'art. 19 dell'Atto Aziendale, il Consiglio delle Professioni Sanitarie è un organismo consultivo/ elettivo, composto da 20 membri, di cui:

- il 70%, pari a 14 membri, è rappresentativo della componente medica di cui il 50% componente universitaria e il 50% componente ospedaliera secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma 5 della L.R. 10/2006;
- il 30%, pari a 6 membri, è rappresentativo degli altri laureati del ruolo sanitario, del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario eletto tra i dirigenti secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma 5 della L.R. 10/2006;

Pertanto, la componente elettiva del Consiglio sarà così composta:

- n. 14 dirigenti medici;
- n. 1 dirigente sanitario non medico;
- n. 3 rappresentanti del personale infermieristico/ostetrico;
- n. 2 rappresentanti del personale tecnico sanitario, della riabilitazione e della prevenzione.

Sono componenti di diritto del Consiglio, il Direttore Sanitario che lo presiede e, senza diritto di voto, il presidente dell'Ordine dei medici o un suo delegato.

**Art. 5 - Determinazione dell'elettorato attivo e passivo**

L'elettorato attivo e passivo, per ciascuna delle categorie professionali costituenti la componente elettiva del Consiglio, è costituito dal personale dipendente a tempo indeterminato inquadrato nel ruolo sanitario, senza limiti di età e di anni di servizio, che presta servizio alla data delle elezioni, appartenente alla medesima categoria professionale o all'area per cui si concorre ad eleggere i



rappresentanti. Ciascun elettore indica un numero di nominativi non superiore al 50 per cento di quello dei rappresentanti alla cui elezione è chiamato a concorrere.

Più precisamente:

- sono chiamati ad eleggere i **7 dirigenti medici della componente medica ospedaliera** dell'Azienda; a ciascun elettore sarà a tal fine consegnata una scheda in cui potranno essere espresse **fino ad un massimo di 3 preferenze**;
- sono chiamati ad eleggere i **7 dirigenti medici della componente universitaria** dell'Azienda; a ciascun elettore sarà a tal fine consegnata una scheda in cui potranno essere espresse **fino ad un massimo di 3 preferenze**;
- sono chiamati ad eleggere il **dirigente sanitario non medico** tutti i dirigenti del ruolo sanitario con esclusione dei dirigenti medici; a ciascun elettore sarà a tal fine consegnata n.1 scheda nella quale **potrà essere espressa una sola preferenza**;
- sono chiamati ad eleggere i **3 rappresentanti del personale infermieristico/ostetrico** tutti i collaboratori professionali sanitari individuati nei profili professionali del "personale infermieristico e ostetrico"; a ciascun elettore sarà a tal fine consegnata n.1 scheda nella quale **potrà essere espressa una sola preferenza**;
- sono chiamati ad eleggere i 2 rappresentanti del personale tecnico sanitario, della riabilitazione e della prevenzione, tutti i collaboratori professionali sanitari non compresi nei profili professionali del "personale infermieristico e ostetrico"; a ciascun elettore sarà a tal fine consegnata n.1 scheda nella quale **potrà essere espressa una sola preferenza**.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che alla stessa data risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare.

#### **Art. 9 - Seggi elettorali**

I Seggi elettorali sono individuati con atto deliberativo del Direttore Generale e sono costituiti da un Presidente e tre scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. Per ognuno dei componenti è designato un titolare ed un supplente.

I componenti del seggio sono scelti tra il personale dipendente, di norma, del ruolo amministrativo, che comunque **non risulti incluso** negli elenchi degli elettori e degli eleggibili.

Il Presidente del seggio elettorale deve garantire il buon andamento e l'imparzialità delle operazioni di voto.

Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti; durante le operazioni di scrutinio tutti i componenti del seggio elettorale devono essere presenti.

All'atto dell'insediamento del seggio elettorale, uno scrutatore designato dal presidente del seggio assume la vicepresidenza. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

#### **Art. 10 - Preparazione del seggio elettorale**

Il presidente del seggio elettorale provvede ad individuare, presso la sede stabilita dal provvedimento di indizione delle elezioni, idoneo locale per lo svolgimento delle operazioni di



voto, nonché ad allestire almeno un tavolo appartato con funzioni di cabina elettorale, in modo da garantire la segretezza del voto.

La Commissione elettorale provvede a convocare il presidente del seggio elettorale la mattina del giorno feriale antecedente quello della votazione e a consegnare:

- n. 2 copie degli elenchi degli elettori del Seggio assegnato, distinte per categoria professionale;
- n. 2 copie degli elenchi degli eleggibili, distinti per categoria professionale;
- le schede di votazione;
- le urne, diverse tra loro, di materiale e di conformazione idonee a mantenere la segretezza del voto;
- materiale di cancelleria, comprese matite copiative.
- Nel pomeriggio del giorno feriale antecedente quello fissato per le elezioni, il presidente del seggio elettorale convoca la prima riunione del seggio elettorale per provvedere a:
  - autenticare le schede di votazione, che devono essere timbrate e vidimate dal presidente o dagli scrutatori a ciò delegati;
  - affiggere, nei locali in cui si svolgono le operazioni elettorali, copia degli elenchi degli eleggibili;
  - predisporre le urne;
  - porre in essere ogni ulteriore adempimento necessario a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

Al termine della riunione, il presidente del seggio provvede a porre in essere gli accorgimenti necessari a garantire l'inviolabilità del locale ospitante il seggio.

### **Art. 11 - Operazioni elettorali**

Nel giorno fissato per le elezioni, il presidente del seggio elettorale provvede all'apertura del seggio elettorale all'ora fissata nel provvedimento di indizione.

L'elettore deve presentarsi al seggio elettorale munito di valido documento di riconoscimento. E' ammessa l'identificazione per conoscenza personale diretta, attestata da parte di almeno due componenti del seggio.

Uno degli scrutatori, verificata l'inclusione dell'elettore nel corrispondente elenco, vi registra gli estremi del documento, ovvero ne attesta la conoscenza personale, apponendo la propria firma, quindi invita l'elettore ad apporre la propria firma in corrispondenza.

All'elettore viene consegnata, assieme alla matita copiativa, la scheda di votazione corrispondente alla categoria di appartenenza. Qualora un elettore riscontri che la scheda consegnatagli è deteriorata o egli stesso l'abbia inavvertitamente deteriorata, può chiederne la sostituzione, restituendo la prima che verrà messa in un apposito plico dopo avervi apposto la dicitura "scheda deteriorata".

L'elezione avviene a scrutinio segreto e ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze secondo le modalità stabilite nel precedente art. 5.

Il voto deve essere espresso riportando nella scheda il nome e cognome del candidato, o anche solo il cognome se non vi sono omonimie, in modo leggibile. In caso di omonimia deve essere indicata anche la data di nascita del candidato.

Ultimata la votazione, l'elettore provvederà a ripiegare la scheda e a riporla nell'urna corrispondente.

Al termine dell'orario di apertura del seggio, il presidente dichiara chiuse le operazioni di voto, ammettendo a votare gli elettori che in quel momento si trovassero all'interno del seggio elettorale.

Concluse le operazioni di voto, il presidente avrà cura di sigillare le schede non utilizzate per le votazioni entro appositi plichi, controfirmati da tutti i componenti del seggio elettorale.



### **Art. 12 - Operazioni di spoglio**

Alla chiusura delle operazioni di voto, il presidente del seggio, tenendo conto del numero dei votanti, decide se procedere immediatamente alle operazioni di spoglio, ovvero se rimandarle al giorno successivo. In tale, ultimo caso, le urne contenenti le schede dovranno essere sigillate con apposita carta autoadesiva, sulla quale verranno apposte le firme dei componenti il seggio, e dovranno essere osservate tutte le norme a garanzia dell'inviolabilità del locale ospitante il seggio. Le operazioni di spoglio sono pubbliche e devono comunque essere svolte senza interruzione e terminare entro 36 ore dalla chiusura dei seggi. Esse sono effettuate esclusivamente dai componenti del seggio, distintamente per ciascuna delle urne. Uno scrutatore, designato dal presidente, estrae dall'urna, una alla volta, le schede e provvede alla loro apertura e consegna al presidente; il presidente, assistito dall'altro scrutatore, legge ad alta voce il cognome e nome del votato o dei votati e ripone la scheda assieme a quelle precedentemente spogliate, distinte per categoria. Il segretario annota il voto su appositi prospetti, distinti per categoria.

Le schede di votazione dichiarate bianche o nulle vengono raccolte separatamente e registrate sul prospetto di cui sopra.

In caso di contestazione in merito alla scheda, la stessa non viene registrata, ma viene immediatamente vistata, accantonata ed esaminata a spoglio ultimato.

Il presidente, immediatamente dopo la conclusione dello spoglio, sentiti gli scrutatori, decide sulla validità delle schede e dei voti contestati, disponendone la registrazione.

Il presidente provvede a dare atto nel verbale di tutte le operazioni compiute, compreso il riscontro numerico delle schede, dei votanti e dei voti complessivamente raggiunti, per ciascuna categoria, da ciascun votato.

Completate le operazioni di spoglio, il presidente dichiara chiuso il seggio e, assistito dagli scrutatori:

1. forma quattro plichi contenenti, rispettivamente:

- le schede spogliate i cui voti sono stati ritenuti validi;
- le schede riportanti i voti contestati, ma assegnati, i voti nulli, i voti contestati, ma non assegnati;
- le schede bianche e quelle nulle;
- gli elenchi firmati.

2. provvede a sigillare i quattro plichi, sull'esterno dei quali, oltre all'indicazione del contenuto, vengono apposte le firme di tutti i componenti il seggio elettorale;

3. provvede alla redazione finale del verbale, che dovrà essere firmato da tutti i componenti del seggio,

4. provvede a consegnare a mano al presidente della Commissione elettorale i plichi sigillati, unitamente al verbale, non oltre 48 ore dalla chiusura del seggio.

### **Art. 13 - Validità e nullità delle schede e dei voti**

La validità delle schede e dei voti deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Sono nulle le schede:



- che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- che non risultino conformi a quelle utilizzate nel seggio elettorale o non riportino il timbro o la firma del componente del seggio;

I voti di preferenza sono dichiarati nulli se:

- eccedono il numero delle preferenze assegnato alla componente;
- il nome del candidato non risulta leggibile;
- il candidato appartiene ad una componente diversa da quella di appartenenza dell'elettore;
- in caso di omonimia, qualora non sia precisata la data di nascita.

Le schede che non contengono alcuna espressione di voto sono considerate bianche.

Delle schede nulle e bianche e dei voti nulli viene dato atto nel verbale.

#### **Art. 14 - Adempimenti finali della Commissione elettorale**

La Commissione elettorale si riunisce il giorno feriale successivo alla conclusione delle operazioni dei seggi elettorali per provvedere a recepire i verbali delle operazioni dei seggi elettorali e le risultanze dei voti ottenuti da ciascun candidato.

Terminata tale operazione, la Commissione procede per ciascuna categoria, alla formulazione della graduatoria dei votati nell'ordine decrescente dei voti ottenuti.

Nel verbale relativo, dovrà, in particolare, risultare, con riferimento a ciascuna categoria:

- il numero dei votanti e dei voti validi;
- il numero delle schede nulle e quello delle schede bianche;
- il numero dei voti riportati da ciascun votato;
- le graduatorie per ciascuna categoria.
- la composizione della parte elettiva del Consiglio delle Professioni Sanitarie.

A parità di voti, risulta eletto il dipendente più anziano di servizio, ovvero, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

Il verbale dovrà essere pubblicato sul sito web aziendale. La Commissione elettorale, trascorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, provvederà a trasmettere il verbale al Direttore Generale, ai fini della proclamazione degli eletti.

Per quanto non espressamente riportato nel presente documento si rimanda al Regolamento Aziendale per l'elezione ed il funzionamento del Consiglio delle Professioni Sanitarie e alla norma generale di riferimento.

Il Presidente della Commissione elettorale  
Dr. Ferdinando Coghe